

	<h1>COMUNE DI LAURITO</h1> <p><i>Provincia di Salerno</i></p>	
Piazza Marconi n°.2- 84050 Laurito (SA) Cod. fisc.: 84001510654 P. IVA: 00776010654	Tel.: +39 0974 954114 Fax: +39 0974 954287	E Mail: comunelaurito@tiscali.it Sito Web: www.comune.laurito.sa.it

ALBO PRETORIO
UFFICIO RAGIONERIA

D E T E R M I N A Z I O N E D E L R E S P O N S A B I L E n. 06/2020 -

Oggetto: Emergenza coronavirus covid 19 adozione di misure di welfare per il sostegno alle imprese. Liquidazione

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O

VISTA

La deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24.03.2020, avente ad oggetto *“Emergenza coronavirus covid 19 adozione di misure di welfare per il sostegno alle disabilità, alle famiglie, alle imprese, alle attività produttive ed all’economia locale per contenere il diffondersi del virus a tutela della salute dell’intera cittadinanza del Comune”*;

CONSIDERATO CHE

con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato diversi decreti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su tutto il territorio nazionale;

che questa Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla gestione dello stato di emergenza, intende garantire servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei cittadini;

VISTI inoltre

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” e in particolare l’art. 3, comma 1;
- l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020 n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

- l'ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il D.L. n. 9 del 02.03.2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- il DPCM del 04.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM dell'8/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 9/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM dell'11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- le n. 18 ordinanze del Presidente della Regione Campania emesse dal 24/02/2020 al 15/03/2020 inerenti la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – art.112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali) comma 2 (Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19);

RILEVATO CHE

attività commerciali del territorio comunale sono temporaneamente chiuse a causa del fenomeno dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

PRESO ATTO

della intenzione di questa amministrazione comunale di voler “soccorrere” i titolari di attività commerciali, presenti sul territorio comunale – svolgenti attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie *et similia*) e attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti *et similia*) a condizione che il nucleo familiare non percepisca altri redditi - che, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno subito notevoli riduzioni reddituali, mediante l'erogazione di un sussidio minimo mensile di €. 800, maggiorato del:

25% (per un beneficio mensile massimo di €. 1000,00) se il danno economico è esclusivamente derivato dalla sospensione dell'attività commerciale;

del 10% per ogni componente il nucleo familiare di età inferiore a 18 anni;

del 20% per ogni componente maggiore di 18 anni studente o apprendista;

VISTE

le domande pervenute, identificate con protocollo in entrata n. 593 del 30.03.2020, n. 595 del 20.03.2020, n. 635 del 05.04.2020 e n. 643 del 06.03.2020;

RITENUTO

che le domande identificate con protocollo in entrata n. 593 del 30.03.2020 e n. 595 del 20.03.2020, allo stato, non possono essere accolte perché trattasi di attività commerciali diverse da quelle indicate nella delibera di giunta comunale n. 20 del 24.03.2020;

	<h1>COMUNE DI LAURITO</h1> <p>Provincia di Salerno</p>	
<p>Piazza Marconi n°.2- 84050 Laurito (SA)</p> <p>Cod. fisc.: 84001510654 P. IVA: 00776010654</p>	<p>Tel.: +39 0974 954114</p> <p>Fax: +39 0974 954287</p>	<p>E Mail: comunelaurito@tiscali.it</p> <p>Sito Web: www.comune.laurito.sa.it</p>

che la domanda identificata con protocollo in entrata n. 643 del 06.03.2020, non può essere accolta perché, allo stato, non vi è certezza che l'attività commerciale non fosse già "in pausa" prima e a prescindere dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;

PRESO ATTO

che, l'attività commerciale svolta dal richiedente con domanda indentificata con protocollo in entrata n. 635 del 05.04.2020, può essere accolta;

SENTITA

l'assistente sociale, D.ssa Paola Esposito, competente per territorio;

RITENUTO

che la predetta domanda può essere accolta per l'importo di €. 800,00;

VISTO

il D.Lgs. 2000/267;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa che precede, da ritenersi parte integrante e sostanziale;

DI ACCOGLIERE la seguente domanda di sostegno economico – emergenza coronavirus covid -19- misure welfare:

- 1) domanda protocollo n. 635 del 05.04.2020, per €. 800,00;

DI NON ACCOGLIERE, allo stato, per le ragioni espresse in narrativa, le domande identificate con protocollo in entrata n. 593 del 30.03.2020, n. 595 del 20.03.2020, n. 643 del 06.03.2020

DI RIMETTERE gli atti all'ufficio finanziario per l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali;
Laurito, 07.04.2020

Responsabile
Affari generali/avvocatura comunale
Avv. Salvatore Carro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento di contabilità

APPONE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

Laurito, 07.04.2020

Responsabile
del servizio finanziario
D.ssa Elisa Speranza